

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio 20 agosto 1958

Suppl. N. 2 al N. 8

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI LEGGE:

DECRETO LEGGE 5 agosto 1958, n. 1 rep.: *Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti e sul petrolio illuminante.*

799

DECRETO LEGGE 15 agosto 1958, n. 2 rep.: *Istituzione di nuovi capitoli nell'entrata e nella spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.*

801

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 18 luglio 1958, n. 112 rep.: *Determinazione prezzo vendita al pubblico di sigarette marca « Abdulla Imperial Preference ».*

803

DECRETO Amm.vo 24 luglio 1958, n. 113 rep.: *Graduatoria Concorso a 32 posti di allievi finanziari.*

804

DECRETO Amm.vo 3 maggio 1958, n. 114 rep.: *Concessione di terreno demaniale a scopo edilizio alla Società Immobiliare Somalia.*

805

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

— Mogadiscio —



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 5 agosto 1958, n. 1 rep.

Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti e sul petrolio illuminante.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad un aumento della imposta di consumo sui carburanti e sul petrolio illuminante, fissata per i carburanti con decreto legge 31 ottobre 1956, n. 3 rep., convertito nella legge 8 dicembre 1956, n. 9 rep., modificata con decreto legge 9 novembre 1957, n. 9 rep., convertito nella legge 14 gennaio 1958, n. 3 rep., e per il petrolio illuminante con decreto legge 9 novembre 1957, n. 8 rep., convertito nella legge 14 gennaio 1958, n. 4 rep.;

RITENUTA, altresì, la necessità e l'urgenza di fissare, a decorrere dalla data di attuazione del decreto legge 31 ottobre 1956, n. 3 rep., il beneficio dell'esonero dal pagamento della imposta di consumo predetta, già concesso con l'art. 2 della legge 12 giugno 1957, n. 10 rep., alla importazione nel Territorio, dei carburanti in fusti ed in latte, estendendo tale beneficio all'importazione, pure in fusti ed in latte, del petrolio illuminante, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9 novembre 1957, n. 8 rep.;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari, di concerto col Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 2 in data 5 gennaio 1956;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di consumo sui carburanti istituita con decreto legge 31 ottobre 1956, convertito nella legge 8 dicembre 1956, n. 14, estesa al consumo del petrolio illuminante con decreto legge 9 novembre 1957, n. 9, convertito nella legge 14 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni nel suo importo, viene aumentato come segue:

- 1) - *per il periodo dal 28 ottobre 1957 al 28 febbraio 1958:*
- a) benzina, per ettolitro: da So. 17,50 a So. 22,01;
 - b) petrolio, per ettolitro: da So. 12,-- a So. 16,50;
 - c) olio da gas avente peso specifico inferiore a 0,880 alla temperatura di 15° C (gasolio), per ettolitro: da So. 11,35 a So. 14,44;
 - d) residui della distillazione ed olii da gas aventi un peso specifico superiore a 0,880 alla temperatura di 15° C (olio combustibile), per ettolitro: da So. 3,60 a So. 11,11.
- La nuova imposta di cui sopra non si applica sulle giacenze accertate dalla Finanza, alla data del 27 ottobre 1957.
- 2) - *a decorrere dal 1 marzo 1958, la stessa imposta viene modificata come segue:*
- a) benzina, per ettolitro: da So. 22,01 a So. 21,47;
 - b) petrolio, per ettolitro: da So. 16,50 a So. 15,85;
 - c) olio da gas avente peso specifico, inferiore a 0,880 alla temperatura di 15° C (gasolio), per ettolitro: da So. 14,44 a So. 14,29;
 - d) residui della distillazione ed olii da gas aventi un peso specifico superiore a 0,880 alla temperatura di 15° C (olio combustibile), per ettolitro: da So. 11,11 a So. 12,54.

Art. 2.

Il beneficio dell'esonero dal pagamento della imposta di consumo per i carburanti indicati nell'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 convertito nella legge 8 dicembre 1956, n. 14, importati in fusti ed in latte nel Territorio, concesso con Legge 12 giugno 1957, n. 10, decorre, parimenti, dalla data di attuazione del D.L. 31-10-1956, n. 3.

Esso è esteso alla importazione del petrolio illuminante effettuato in fusti od in latte a decorrere dalla data di attuazione del D.L. 9 novembre 1957, n. 8, convertito nella legge 14 gennaio 1958, n. 4.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia e sarà presentato immediatamente all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 5 agosto 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD *Ministro ad interim per gli AA. EE.*

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - *Reg. n. 11 - foglio n. 65.*

Mogadiscio, li 16 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 15 agosto 1958, n. 2 rep.

Istituzione di nuovi capitoli nell'entrata e nella spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.

L'AMMINISTRATORE

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di apposito capitolo dell'entrata e di apposito capitolo della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958, in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del Decreto Legge 9 novembre 1957, n. 10, convertito nella legge 14 gennaio 1958, n. 5, cui imputare le relative operazioni sia per le entrate che per le spese afferenti alla funzionalità dell'Ente Nazionale Ammassi e Motoaratura, (ENAM);

CONSIDERATO necessario dover provvedere alla dotazione dello stanziamento il capitolo della spesa a cui viene fatto fronte con le entrate provenienti dal Decreto Legge n. 1 del 5 agosto 1958;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 1956;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari, di concerto con il Ministro per gli Affari Economici ad interim;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa nel bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1958:

ENTRATA

Titolo I - Entrate ordinarie

Categoria I - Entrate effettive

Rubrica VII — Entrate diverse

Cap. 48bis - Somme rinvenienti da finanziamenti concessi all'E.N.A.M. p. m.

S P E S A

Titolo I - Spese ordinarie

Categoria I - Spese effettive

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Spese per finanziamenti ad Enti dipendenti dal Governo

Cap. 58bis - Spese per finanziamenti all'E. N. A. M.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958:

ENTRATA

Titolo I - Entrate ordinarie
Categoria I - Entrate effettive

Rùbrica IV — Dogane ed imposte di fabbricazione

Cap. 26 - Imposta di consumo sui carburanti . . . + So. 1.500.000
(D. L. n. 1 del 5 agosto 1958)

S P E S A

Titolo I - Spese ordinarie
Categoria I - Spese effettive

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Spese per finanziamenti ad Enti dipendenti dal Governo

Cap. 58bis - Spese per finanziamenti all'E.N.A.M. + So. 1.500.000

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà immediatamente presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 16 agosto 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD *Ministro ad interim per gli AA. EE.*

VISTO e Registrato - Reg. n. 11 - foglio n. 68.

Mogadiscio, li 16 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 18 luglio 1958, n. 112 rep.

Determinazione prezzo vendita al pubblico di sigarette marca «Abdulla Imperial Preference».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 sul Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette marca «Abdulla Imperial Preference» di prossima immissione in consumo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette marca «Abdulla Imperial Preference» è fissato in So. 120 al Kg.; pari a 0,12 al pezzo.

Ai rivenditori di generi di monopolio sarà corrisposta, per la vendita di tale tipo di sigarette, l'aggio nella misura del 7 per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 18 luglio 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE

P. Franca

ABDULLAHI ISSÀ MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 10 - foglio n. 231.

Mogadiscio, li 26 luglio 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 24 luglio 1958, n. 113 rep.

Graduatoria concorso a 32 posti di allievi finanziari.

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

IL MINISTRO

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153;

VISTO il Decreto 27 giugno 1957, n. 103 registrato dal Magistrato ai Conti addi 15 luglio 1957, Reg. n. 3 foglio n. 211 relativo al bando di concorso per l'arruolamento di n. 32 allievi finanziari;

VISTO il verbale della riunione della Commissione esaminatrice relativa alla formazione della graduatoria dei concorrenti al concorso di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati degli esami:

	punti	
1) — Hussen Nur Farah	92,50	
2) — Mohamud Mussa Mohamed	»	89
3) — Nur Hassan Hussen	»	88
4) — Kalif Hassan Musse	»	87,75
5) — Mohamed Hagi Mohamud	»	87,25
6) — Mohamed Rascid Omar	»	86
7) — Abdurahman Mohamed Mohamud	»	85,75
8) — Abubaker Osman Scego	»	85,25
9) — Scerif Scecuna Maie	»	85,25
10) — Mohamed Kalif Nur	»	85
11) — Abdi Ali Mohamed	»	83,75
12) — Mohamed Ali Osman	»	83,75
13) — Mohamed Osman Ali	»	83,25
14) — Mohamed Farah Cheire	»	83
15) — Mohamed Nur Ambure	»	82,75
16) — Mohamud Mohamed Uassughe	»	82,75
17) — Nagi Salah Bin Salah	»	82,50
18) — Mohamed Aschir Giama	»	81,25
19) — Mohamed Ossoble Diblave	»	81,25
20) — Mohamed Mohamud Guled	»	80,75
21) — Mohamed Dahir Roble	»	79,75
22) — Ali Abdi Ahmed	»	79,75
23) — Scerif Abdalla Magbul	»	79,75
24) — Mohamed Maò Mohamud	»	78,75
25) — Gino Gaal Addò	»	78,50
26) — Mohamed Hagi Hassan	»	78

27) — Mohamud Abdulle Mohamed	»	77,25
28) — Mohamed Ali Hassan	»	76
29) — Abdulle Addaue Ghedi	»	76
30) — Abdullahi Scek Osman	»	75,75
31) — Abdurahman Mohamed Cullo	»	75,50
32) — Scerif Abdulcaadir Mughe	»	75,25
33) — Abdulcaadir Mohamud Mohamed	»	75
34) — Abdi Mohamed Iusuf	»	74
35) — Abdi Farah Ali	»	73,75
36) — Ali Abdalla Ali	»	72,50
37) — Hassan Soleiman Bascir	»	72,50
38) — Kalif Ali Egal	»	72,50
39) — Hasci Abdi Barre	»	72
40) — Ali Mohamed Abdulle	»	71
41) — Mohamed Mohamud Erzi	»	69,50
42) — Aden Mohamed Mohamud	»	67,50
43) — Said Abdò Salah	»	66,50
44) — Mohamed Mohamud Uardere	»	65,50

Mogadiscio, li 24 luglio 1958.

IL MINISTRO
Mohamud Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 11 - foglio n. 6.
Mogadiscio, li 29 luglio 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 3 maggio 1958, n. 114 rep.

Concessione di terreno demaniale a scopo edilizio alla «Società Immobiliare Somalia».

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. «Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie»;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 del-

l'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda presentata nel 1939 dalla Signora Giulia Palumbo intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, via Giorgio Villani, per costruirvi un complesso di edifici in muratura denominati «Nuova Pensione Lombardia»;

CONSIDERATO che, il progetto di costruzione presentata dalla Sig.ra Giulia Palumbo è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 36ª seduta del 10 novembre 1939;

VISTO l'atto di compravendita in data 22 ottobre 1957 a rogito per notaio Mario Ciotola di Mogadiscio n. 6148, registrato il 25 ottobre 1957 al n. 726 Atti Pubblici Vol. VIII, con la quale la Società Immobiliare Somalia acquistava dalla Sig.ra Palumbo tutti i diritti di pertinenza della stessa sul terreno sopra descritto nonché sulle costruzioni iniziate a suo tempo dalla Palumbo;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è stato affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 9 del 1º settembre 1957, senza opposizione da parte di terzi;

VISTA la bolletta B. 94 in data 26 febbraio 1958 dell'Ufficio Tasse sugli Affari dalla quale risulta che la Società Immobiliare Somalia ha pagato la somma di So. 3.600 quale prezzo di cessione dell'area richiesta in concessione;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 12.150 è stata consegnata alla Società Immobiliare Somalia come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 11 maggio 1957;

DECRETA:

E' concessa, a scopo edilizio, alla Società Immobiliare Somalia, l'area demaniale di mq. 12.150 sita in Mogadiscio, via Giorgio Villani, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 21 maggio 1958 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e dell'interessata Società rappresentata dal suo presidente Sig. Osman Ahmed Roble.

Mogadiscio, li 3 maggio 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi

VISTO e Registrato - Reg. n. 10 - foglio n.98.

Mogadiscio, li 9 giugno 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

